

LEGGE REGIONALE N. 20 DEL 09-07-2009
REGIONE BASILICATA
Tutela e sviluppo della fauna ittica e regolamentazione della pesca
nelle acque pubbliche interne della Basilicata.
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA
N. 31
del 22 luglio 2009

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga

la seguente legge:

TITOLO I FUNZIONI AMMINISTRATIVE E STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE CAPO I
Finalità, ambito di applicazione, funzioni amministrative

ARTICOLO 1 - Finalità

1. La Regione Basilicata con la presente legge, nell'ambito delle funzioni ad essa trasferite, tutela la fauna ittica e disciplina l'esercizio della pesca nelle acque interne pubbliche della regione e le attività ad essa connesse, secondo i principi di salvaguardia, di conservazione e di riequilibrio biologico degli ecosistemi acquatici.

ARTICOLO 2 - Ambito di applicazione

1. Le disposizioni della presente legge si riferiscono alle acque interne pubbliche della Regione Basilicata, comprese quelle del demanio marittimo delimitate dal DPR 2 ottobre 1968, n. 1639.
2. Sono considerate interne, agli effetti della presente legge, le acque dolci, salse o salmastre delimitate al mare dalla linea congiungente i punti più foranei degli sbocchi dei bacini, dei canali e dei fiumi.

ARTICOLO 3 - (Funzioni amministrative)

1. Le funzioni amministrative in materia di pesca nelle acque interne pubbliche e le funzioni derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative sono delegate alle Amministrazioni Provinciali.
2. Le Amministrazioni Provinciali, nell'esercizio delle funzioni ad esse delegate, devono conformarsi alle disposizioni della presente legge, alle direttive ed ai regolamenti regionali in materia.
3. Restano di competenza regionale:
 - a) la promozione della ricerca e della sperimentazione nel settore. A tale fine possono essere compresi specifici progetti di reintroduzioni e ripopolamento di specie ittiche autoctone nonché di ripristino degli habitat naturali;
 - b) la pianificazione per la tutela e l'incremento del patrimonio ittico e per lo sviluppo delle attività connesse, la istituzione dell'osservatorio ittico regionale, le funzioni di indirizzo, di coordinamento e di controllo sulle funzioni delegate, nonché quelle inerenti i rapporti con le altre Regioni, con lo Stato e con l'Unione Europea;

- c) l'attuazione di specifici programmi e progetti di rilevanza strategica di iniziativa regionale, compresa l'erogazione di incentivi, qualora, ai fini dell'efficacia della scelta programmatoria, sia utile l'unitario esercizio a livello regionale, nonché le attività di ricerca applicata, sperimentazione e dimostrazione e divulgazione;
- d) con D.G.R. variare i periodi di pesca in relazione alle diverse specie ittiche, su richiesta dell'Ente Provincia previo parere della Commissione Ittica provinciale;

CAPO II Strumenti di programmazione e di gestione

ARTICOLO 4 - Piano ittico regionale

1. La Regione Basilicata, d'intesa con le Province adotta il Piano Ittico Regionale.
2. Il Piano Ittico Regionale è lo strumento con cui la Regione promuove ed orienta, nelle acque interne pubbliche, la conservazione, l'incremento e l'equilibrio biologico delle specie ittiche.
3. Il Piano Ittico Regionale contiene le indicazioni generali per la redazione dei programmi annuali provinciali.
4. Parte integrante del Piano Ittico Regionale è la predisposizione della Carta Ittica Regionale, di cui all'articolo 5.
5. Il Piano ha durata quinquennale e trova copertura finanziaria con gli introiti delle tasse di concessione regionale per l'esercizio della pesca.
6. Il Piano Ittico Regionale adottato ha valore di piano di settore e diviene parte integrante del Piano di Bacino previsto dall'art.17 della legge 18 mag. 89, n.183.

ARTICOLO 5 - Carta ittica regionale

1. La Carta Ittica Regionale, articolata per bacini e sub-bacini idrografici, è la base per l'elaborazione del Piano Ittico Regionale e dei Programmi Annuali Provinciali.
2. La Carta Ittica Regionale descrive le caratteristiche fisico-biologiche, le attitudini e le vocazioni bio-genetiche dei corsi d'acqua, definire i criteri di scelta delle specie ittiche, nonché gli interventi di ripopolamento e di riequilibrio ambientale per la conservazione delle specie ittiche locali.

ARTICOLO 6 - Programmi ittici provinciali

1. Le Province, nell'ambito degli indirizzi riportati del Piano Ittico Regionale, esercitano le funzioni ad esse attribuite mediante l'adozione di Programmi Annuali di interventi, da trasmettersi all'Ufficio competente regionale ed alle Autorità di bacino.
2. I Programmi Annuali devono contenere:
 - a) le specie ittiche da conservare;
 - b) le specie ittiche di cui è consentita la pesca;
 - c) le specie ittiche da ripopolare;
 - d) le eventuali zone di gestione ittica;
 - e) le zone di protezione della fauna ittica;
 - f) le eventuali aree da destinare a gestione economica.

ARTICOLO 7 - Costituzione e compiti del Comitato Tecnico-Scientifico

1. Con la presente legge viene istituito il Comitato Tecnico-Scientifico Regionale.
2. Al Comitato sono affidati i seguenti compiti:
 - a) esprimere il proprio parere sul Piano Ittico Regionale;
 - b) proporre modifiche o integrazioni alla legislazione regionale vigente in materia;

c) esprimere il proprio parere sui programmi di ricerca e sperimentazione finalizzati alla conservazione e all'incremento del patrimonio ittico regionale.

3. Il Comitato Tecnico-Scientifico Regionale, nominato con provvedimento della Giunta Regionale, è composto da:

a) il Direttore Generale del Dipartimento Ambiente, Territorio e Politiche della Sostenibilità o suo delegato, con funzione di presidente;

b) il Dirigente dell'Ufficio Tutela della Natura del Dipartimento Ambiente o suo delegato;

d) il Dirigente dell'Autorità di Bacino del Dipartimento Assetto del Territorio o suo delegato;

e) i Dirigenti degli Uffici competenti delle Province o loro delegati;

f) un esperto dell'Istituto Zooprofilattico di Puglia e Basilicata;

g) un esperto dell'Università degli Studi di Basilicata;

h) un esperto designato dall'Associazione piscatoria, di cui al successivo art. 9, maggiormente rappresentativa a livello regionale.

4. Ai componenti esterni del comitato non sono riconosciute indennità.

5. Il Comitato decade con la legislatura.

6. L'Ufficio competente assicura le funzioni di segreteria al Comitato.

ARTICOLO 8 - Costituzione e compiti delle Commissioni Ittiche Provinciali

1. Ai fini delle funzioni amministrative attribuite alle Province dalla presente legge, sono istituite le Commissioni Ittiche Provinciali.

2. Alle Commissioni sono affidati i seguenti compiti:

a) formulare eventuali proposte o integrazioni al Comitato Tecnico-Scientifico Regionale in merito al Piano Ittico Regionale;

b) esprimere parere sui programmi annuali ittici predisposti dalle Province;

d) esprimere parere sull'individuazione delle zone di protezione della fauna ittica;

e) esprimere parere sull'individuazione delle aree da destinare ad attività di tipo economico-produttivo.

3. Le Commissioni Ittiche Provinciali, nominate dalle Province con provvedimento di Giunta, sono composte da:

a) il Dirigente provinciale al ramo o suo delegato, con funzioni di Presidente;

b) un funzionario della Polizia Provinciale;

c) un funzionario del Dipartimento Ambiente, Territorio e Politiche della Sostenibilità;

d) un esperto in fauna ittica designato dalla Provincia;

e) un esperto designato dalla associazione di pescatori, di cui al successivo art.9, maggiormente rappresentativa a livello provinciale.

4. Ai componenti esterni delle Commissioni Ittiche Provinciali, è riconosciuta una indennità di presenza, da determinarsi con provvedimento della Giunta Provinciale.

5. Le Commissioni Provinciali decadono con la legislatura.

6. Gli Uffici provinciali al ramo assicurano le funzioni di segreteria alla Commissione.

(omissis)